



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

IL SINDACO METROPOLITANO

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 134 del 19/09/2025

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Italferr spa, per l'adozione e l'implementazione di processi informativi digitali afferenti ai metodi quali il BIM e l'Information Management per le infrastrutture pubbliche.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Italferr spa, per l'adozione e l'implementazione di processi informativi digitali afferenti ai metodi quali il BIM e l'Information Management per le infrastrutture pubbliche.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visti:

la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, e, in particolare, i commi 7 e ss. dell’art. 1, che prevedono e disciplinano, tra l’altro, gli organi di governo delle Città metropolitane;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e, in particolare, gli artt. 15 e ss. che regolano i compiti e le attribuzioni del Consiglio metropolitano, della Conferenza metropolitana e del Sindaco metropolitano;

il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano nonché gli atti che disciplinano le attività degli altri organi ed organismi dell’Ente, che operano in modalità collegiale;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020;

Richiamati altresì:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 14 dicembre 2022 recante “Approvazione del Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 29 luglio 2024 recante “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 – Adozione Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27 settembre 2024 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2023” con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato 2023 dell’Ente;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23 dicembre 2024 recante “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23 dicembre 2024 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17 gennaio 2025 recante “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26 febbraio 2025 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025 - 2027”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20 marzo 2025 avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 4 aprile 2025 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 - Art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e Art. 3, comma 4, allegato 4/2 D. Lgs. n. 118/2011. Quantificazione del fondo rischi da contenzioso per il Rendiconto della Gestione 2024”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29 maggio 2025 recante “Rendiconto della gestione 2024 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29 maggio 2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed Elenco annuale 2025 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29 maggio 2025 recante “Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell’organigramma e del funzionigramma dell’Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 4 giugno 2025 recante “Ratifica da parte del Consiglio metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, della variazione di bilancio di cui al Decreto del Sindaco metropolitano n. 40 del 17.04.2025 recante: Approvazione, in via d’urgenza ex art. 175, comma 4 del T.U.E.L. delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Servizio di gestione e notifica dei relativi verbali e finalità previste dall’art. 142 comma 12-bis del C.d.S. - Progetto “Mobilità Sicura”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 1 agosto 2025 recante “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed Elenco annuale 2025 –

Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1 agosto 2025 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. Approvazione”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 120 del 21 agosto 2025 recante “Parziale modifica del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027”;

Premesso che:

la Legge del 7 aprile 2014 n. 56 include tra le funzioni fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale la “promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano”;

la Città metropolitana di Roma Capitale si impegna a promuovere l’innovazione tecnologica e digitale all’interno del territorio metropolitano attraverso progetti e attività che comprendono la digitalizzazione dei servizi pubblici, con la finalità di semplificare l’accesso ai cittadini e alle imprese;

l’obiettivo centrale dell’Ente in questo campo è di realizzare un’amministrazione digitale e aperta e servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

tra le funzioni svolte nella materia considerata, di carattere trasversale all’Ente ed al territorio di riferimento, si evidenziano l’attuazione del Piano Strategico Metropolitano per tutto ciò che attiene l’ambito digitale e informatico, l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR relativi alla transizione digitale, la collaborazione con gli RTD delle amministrazioni locali, la realizzazione di progetti innovativi e di eGovernment, il supporto tecnico e amministrativo per l’utilizzo di fondi regionali, statali ed europei e lo sviluppo di progetti di cyber security su scala metropolitana;

con Decreto n. 8 del 29 gennaio 2025 del Sindaco Metropolitano è stato introdotto un nuovo modello organizzativo in un’ottica Hub & Spoke recante la revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale e del relativo funzionigramma al fine di armonizzarla ai contenuti del Piano Strategico Metropolitano;

con tale Decreto sono stati istituiti tre Hub, coordinati ciascuno da una figura dirigenziale e denominati Hub I “Armonia gestionale e Innovazione”, Hub II “Sostenibilità territoriale”, Hub III “Officina del Futuro metropolitano”, i quali aggregano i Dipartimenti in relazione alle funzioni di rispettiva competenza, sulla base dei tre assi prioritari dell’innovazione, della sostenibilità e dell’inclusione, individuati nel citato Piano Strategico Metropolitano;

in particolare l’Hub I “Armonia gestionale e Innovazione” aggrega cinque Dipartimenti (Appalti e contratti, Transizione Digitale, Risorse strumentali, manutenzione patrimonio ed impiantistica sportiva, Risorse umane e Ragioneria Generale) tra cui in particolare il Dipartimento VI “Transizione Digitale” che si occupa di programmare e attuare progetti che favoriscono la digitalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture digitali dell’Ente e degli Enti Locali del territorio metropolitano, intercettando iniziative e creando sinergie e collaborazioni con partner esterni come università, istituti di ricerca e imprese, per l’adozione di tecnologie emergenti, contribuendo a rendere l’area metropolitana un territorio all’avanguardia nel panorama digitale nazionale;

Considerato che:

la Città metropolitana di Roma Capitale ha necessità di individuare una collaborazione per l'adozione e l'implementazione di processi informativi digitali afferenti a metodi quali il BIM e l'Information Management per le infrastrutture pubbliche, al fine di migliorare la gestione informativa digitale delle costruzioni e ottimizzare tempi, costi e sicurezza dei cantieri;

il primo gennaio 2025 è entrata definitivamente in vigore la disposizione dell'art. 43, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) che prevede l'obbligatorietà dell'utilizzo di "metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni", meglio conosciuto come Building Information Modeling (BIM);

in base alle modifiche apportate al Codice dal correttivo (D.Lgs. 31/12/2024 n. 209) dal 1 gennaio 2025, l'utilizzo del Building Information Modeling sarà obbligatorio per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro;

Ritenuto che:

Italferr spa, società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, è specializzata in:

- Studi di fattibilità, progettazione, affidamento, gestione appalti, direzione lavori, collaudi e messa in servizio di infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tramvarie, stradali, intermodali e portuali;
- Sviluppo di sistemi di mobilità integrata, ottimizzazione dei nodi intermodali e progettazione di sistemi di trasporto urbano e metropolitano;
- Definizione ed implementazione di processi per l'applicazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM & Information Management) in tutte le fasi del ciclo di vita di un asset, anche a supporto delle stazioni appaltanti nell'ambito di gare pubbliche che prevedono l'impiego di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 ed allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023;

la predetta Società, alla luce della giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sez. III, sent. 3 ottobre 2019, n. 11522) e della deliberazione ANAC 24 novembre 2021, n. 784, può ritenersi ascritta alla categoria degli organismi di diritto pubblico;

è conseguentemente possibile per la Città Metropolitana di Roma Capitale concludere con la stessa accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il quale recita "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

la convenzione di che trattasi è infatti riconducibile allo schema pattizio previsto e disciplinato dall'art. 15 della L. 241/1990, atteso che:

- 1) l'oggetto della convenzione prevede lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze istituzionali della Città metropolitana ed in quelle aziendali dell'organismo di diritto pubblico Italferr S.p.a.;

- 2) le parti convengono di svolgere, in collaborazione, determinate attività di interesse comune;
- 3) l'accordo è coerente con quanto disposto dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice appalti) che subordina la cooperazione tra amministrazioni ed organismi di diritto pubblico alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

le attività che sono oggetto della collaborazione, da disciplinarsi con la Convenzione allegata al presente decreto, sono:

- L'implementazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitali, quali il BIM e l'information Management, a supporto delle attività della Città metropolitana e dei Comuni dell'Area metropolitana nelle fasi del ciclo di vita delle grandi opere pubbliche e dei progetti di mobilità;
- La formazione congiunta del personale tecnico della Città metropolitana in materia di gestione informativa digitale, BIM e Information Management;
- L'implementazione di sistemi di monitoraggio digitale e manutenzione predittiva delle infrastrutture;
- La gestione dei flussi informativi e organizzazione di dati e informazioni nell'ecosistema digitale di piattaforme interoperabili afferenti all'ambiente di condivisione dati, comprese le valutazioni di interoperabilità con altri sistemi informativi degli enti;
- La partecipazione a laboratori congiunti, incontri tecnici e studi pilota su innovazione, digitalizzazione e sicurezza;
- L'Impiego di piattaforme Digitali Evolute (4D e 5D) ad oggi implementate da Italferr-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

la Città metropolitana di Roma Capitale ed Italferr spa, mediante la stipula della Convenzione in parola, si impegnano a fornire le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per l'attuazione delle attività di collaborazione nella misura che sarà indicata in appositi accordi attuativi, a garantire la massima trasparenza e condivisione delle informazioni e dei dati relativi ai progetti e a rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, privacy e protezione dei dati;

la Città metropolitana di Roma Capitale ed Italferr spa si impegnano inoltre, a costituire una cabina di regia composta da rappresentanti di entrambe le Parti, con il compito di verificare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dello schema di Convenzione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Italferr spa, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola la collaborazione tra Città metropolitana di Roma Capitale ed Italferr spa per l'adozione e l'implementazione di processi informativi digitali afferenti a metodi quali il BIM e l'Information Management per le infrastrutture pubbliche;

Dato atto che:

con successivi atti saranno poste in essere le attività previste nella Convenzione che saranno individuate di volta in volta mediante specifici accordi attuativi sottoscritti e approvati dalle parti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile;

il presente provvedimento non comporta oneri di carattere economico e finanziario, atteso che gli eventuali impegni di spesa saranno assunti con successivi atti gestionali in riferimento ai singoli accordi attuativi e nel rispetto delle risorse assegnate per la salvaguardia degli equilibri del bilancio;

Preso atto:

che il Direttore dell'Hub I “Armonia gestionale e innovazione” Dott. Paolo Berno ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990, lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Italferr spa allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativo all'adozione e all'implementazione di processi informativi digitali afferenti a metodi quali il BIM e l'Information Management per le infrastrutture pubbliche;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere economico e finanziario atteso che gli eventuali impegni di spesa saranno assunti con successivi atti gestionali in riferimento ai singoli accordi attuativi e nel rispetto delle risorse assegnate per la salvaguardia degli equilibri del bilancio;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
PAOLO CARACCIOLI

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
ROBERTO GUALTIERI



Città metropolitana
di Roma Capitale

CONVENZIONE INERENTE AI SISTEMI DIGITALI AVANZATI



CONVENZIONE

TRA

La Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre 119/A, Roma, codice fiscale 80034390585, Partita IVA 06214441005, rappresentata dal Prof. Roberto Gualtieri, in qualità di Sindaco Metropolitano, di seguito denominata "CMRC";

E

Italferr S.p.A., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, Via V.G. Galati, 71, codice fiscale n. 06770620588, P.IVA. 01612901007, rappresentata dal Prof. Ing. Dario Lo Bosco, in qualità di Amministratore Delegato, di seguito denominata "Italferr"

PREMESSO CHE:

- La Città metropolitana di Roma Capitale ha tra le sue principali competenze istituzionali il coordinamento dei processi di digitalizzazione e informatizzazione in ambito metropolitano, che si sostanzia in una serie di attività strategiche e operative che mirano a modernizzare l'intero territorio metropolitano favorendo l'innovazione tecnologica e la semplificazione amministrativa, quali la digitalizzazione dei servizi pubblici e amministrativi, lo sviluppo delle infrastrutture digitali, il coordinamento e integrazione delle banche dati, la promozione delle competenze digitali, il coordinamento tra i diversi livelli di governo, la collaborazione con università, centri di ricerca e imprese, la data governance e l'innovazione;
- Italferr è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane specializzata in:
 - Studi di fattibilità, progettazione, affidamento, gestione appalti, direzione lavori, collaudi e messa in servizio di infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tramvarie, stradali, intermodali e portuali;
 - Sviluppo di sistemi di mobilità integrata, ottimizzazione dei nodi intermodali e progettazione di sistemi di trasporto urbano e metropolitano;
 - Definizione ed implementazione di processi per l'applicazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM & Information Management) in tutte le fasi del ciclo di vita di un asset, anche a supporto delle stazioni appaltanti nell'ambito di gare pubbliche che prevedono l'impiego di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 ed allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023.
- La promozione della digitalizzazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture è, conseguentemente, una priorità sia per la Città metropolitana sia per Italferr, che si distingue per l'adozione di strumenti digitali avanzati (BIM 4D e 5D, monitoraggio in tempo reale, soluzioni di sicurezza digitale).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione tra CMRC e Italferr per l'adozione e l'implementazione di processi informativi digitali afferenti a metodi quali il BIM e l'Information Management per le infrastrutture pubbliche, al fine di migliorare la gestione informativa digitale delle costruzioni e ottimizzare tempi, costi e sicurezza dei cantieri.

Art. 2 - Attività di Collaborazione

Le attività di collaborazione comprendono:

1. L'implementazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitali, quali il BIM e l'information Management, a supporto delle attività della Città metropolitana e dei Comuni dell'Area metropolitana nelle fasi del ciclo di vita delle grandi opere pubbliche e dei progetti di mobilità;
2. La formazione congiunta del personale tecnico della Città metropolitana in materia di gestione informativa digitale, BIM e Information Management;
3. L'implementazione di sistemi di monitoraggio digitale e manutenzione predittiva delle infrastrutture;
4. La gestione dei flussi informativi e organizzazione di dati e informazioni nell'ecosistema digitale di piattaforme interoperabili afferenti all'ambiente di condivisione dati, comprese le valutazioni di interoperabilità con altri sistemi informativi degli enti;
5. La partecipazione a laboratori congiunti, incontri tecnici e studi pilota su innovazione, digitalizzazione e sicurezza;
6. Impiego di piattaforme Digitali Evolute (4D e 5D) ad oggi implementate da Italferr-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Art. 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione. La durata potrà essere prorogata per un pari periodo, previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano a:

1. Fornire le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per l'attuazione delle attività di collaborazione nella misura che sarà indicata negli accordi attuativi meglio indicati infra;
2. Garantire la massima trasparenza e condivisione delle informazioni e dei dati relativi ai progetti;
3. Rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, privacy e protezione dei dati.

Le singole attività che saranno poste in essere in applicazione della presente convenzione saranno individuate di volta in volta mediante specifici accordi attuativi sottoscritti e approvati dalle parti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, per quanto riguarda la CMRC, con determinazioni dirigenziali. In tali sedi saranno definiti nel dettaglio anche i reciproci obblighi delle parti in termini di messa a disposizione di risorse umane, tecniche e finanziarie (rimborsi spese).

Art. 5 - Monitoraggio e Verifica

Le Parti si impegnano a costituire una cabina di regia composta da rappresentanti di entrambe le Parti, con il compito di verificare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Italferr indica sin da ora i seguenti propri rappresentanti nella cabina di regia: Avv. Irene Gionfriddo, Ing. Daniela Aprea, Dott. Stefano Conti.

CMRC indica sin da ora i seguenti propri rappresentanti nella cabina di regia: Dott. Paolo Berno, Ing. Gianluca Ferrara, Ing. Giuseppe Esposito.

Art. 6 - Risoluzione e recesso

La presente Convenzione potrà essere risolta anticipatamente in caso di inadempimento grave da parte di una delle Parti, previa comunicazione scritta e concessione di un termine di trenta giorni per porre rimedio all'inadempimento.

In caso di violazione degli articoli 9, 10 e 15 la risoluzione si verificherà di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. (fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno) mediante dichiarazione unilaterale della parte adempiente da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente atto, senza necessità di specificare alcuna motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Il recesso avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del destinatario, come attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata.

In caso di recesso la cessazione della Convenzione non produce effetti automatici sugli Accordi Attuativi eventualmente in essere al momento del recesso.

Alla scadenza della Convenzione e nel caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e previste dagli eventuali Accordi Attuativi già stipulati durante il periodo di validità della Convenzione salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Resta inteso che in caso di recesso è escluso a carico della Parte recedente qualsiasi onere, indennizzo, rimborso, risarcimento di sorta a favore dell'altra Parte.

Art. 7 – Domicilio delle parti

Le Parti eleggono rispettivamente domicilio:

- quanto a Italferr - Via V. G. Galati 71, Roma
- quanto a Città Metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre 119/A, Roma

Al suddetto domicilio dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni afferenti alla presente Convenzione.

Eventuali cambiamenti di domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati all'altra parte mediante comunicazione PEC riportati di seguito e diverranno efficaci dal momento del ricevimento di questa.

Per Italferr: italferr@legalmail.it

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale: protocollo@pec.cittametropolitana.it

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.),

in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i) ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o terze parti), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali ed istituzionali. Il predetto obbligo di informativa verso le terze parti viene assolto da Italferr mediante pubblicazione nella sezione “Protezione dei dati personali” del sito istituzionale <https://www.italferr.it/> e da CMRC mediante pubblicazione sul sito istituzionale <https://www.cittametropolitanaroma.it>.

Le Parti dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o terze parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di ITALFERR e CMRC che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione della presente Convenzione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente e tempestivamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (personal data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 9 - Clausola di trasparenza

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- b) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della presente Convenzione;
- c) si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti con il presente articolo, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 10 - Clausola di integrità

10.1. Italferr gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS (“Codice Etico”), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS (“Policy Anti-Corruption”), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 (“Modello 231”) e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS (“Programma di Compliance Antitrust”).

10.2. CMRC dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di Italferr e/o di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e che possono essere scaricati e stampati e di cui CMRC potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

10.3. CMRC si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati da Italferr.

10.4. CMRC prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal d.lgs. n. 24/2023 e s.m.i.;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale.

10.5. La violazione da parte di CMRC di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 di Italferr e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 11 - Riservatezza

Le Parti si impegnano ad osservare ed a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni atti e documenti di qualsiasi natura di cui siano venute a conoscenza, ovvero che siano stati comunicati in ragione dell'attività di cui alla presente Convenzione, nonché relativamente a studi, elaborazioni, o analisi effettuate in occasione di dette attività, con il conseguente divieto di diffondere, rilevare od utilizzare in tutto o in parte le informazioni acquisite.

Art. 12 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice civile, alle leggi speciali, alla normativa comunitaria direttamente applicabile ed a quella nazionale di recepimento applicabile, nonché alle norme tutte vigenti in materia.

Art. 13 – Foro competente

Le Parti indicano il Foro di Roma quale foro competente per qualsiasi controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 14 – Dichiarazioni delle parti

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stato oggetto, in ogni clausola, di contrattazione ed accettazione reciproca, e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 cc.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

Art. 15 – Misure minime di sicurezza informatica

Le Parti garantiscono la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto dello stesso Convenzione.

A tal fine, si obbligano a:

- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
 1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;
 3. garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
 4. garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato,

- inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
 6. garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
 7. garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 8. garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 9. garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
 10. garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
 11. garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico;
 - c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
 - d) consentire l'accesso del personale incaricato dall'altra Parte per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, la Parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 16 - Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, comunque in assenza di scopi di lucro, diretti o indiretti. Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di affiancamento dei logotipi.

La realizzazione dei prodotti di valore commerciale o dei diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente atto saranno disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

Le eventuali pubblicazioni scientifiche risultato delle azioni di cooperazione del presente atto riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e dei nominativi dei soggetti che, per ognuna di esse, hanno contribuito attivamente alle attività di cui trattasi.

Art. 17 – Nullità parziale

Le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola della presente Convenzione non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza.

Le Parti si impegnano sin d'ora, in caso ricorra tale eventualità, ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno al Convenzione, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

Roma, li [REDACTED]

Città metropolitana di Roma Capitale

ITALFERR S.p.A.

Prof. Roberto Gualtieri

Prof. Ing. Dario Lo Bosco